GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Lunedì, 5 novembre 1923** **Numero 259**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1923, n. 2144.
Demolizione di piroscafi in legno. . . . . . Pag. 6633

REGIO DECRETO 25 ottobre 1923, n. 2284.
Nomina a membro della Commissione centrale di avanzamento del Capo di stato maggiore centrale e chiarificazione della portata della valutazione della Commissione in casi determinati . . . . Pag. 6634

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2261.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare Raffaele Rubini, di Brindisi . Pag. 6634

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2262.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica della scuola complementare pareggiata Trento e Trieste, di Nardò. Pag. 6634

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2263.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio Istituto magistrale A. Pelli Bartolomei, di Livorno. Pag. 6634

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2264.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio Istituto tecnico Jacopo Barozzi, di Modena . . . Pag. 6635

REGIO DECRETO 15 luglio 1923.
Inscrizione dei due tratti della strada consortile Scafati-Poggiomarino-San Marzano sul Sarno nelle strade provinciali di Salerno . . . . Pag. 6635

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1923.
Autorizzazione della fabbricazione ed emissione di L. 500 milioni in biglietti di Stato da L. 25 per il fondo di scorta. Pag. 6635

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1923.
Istituzione a Carrara di un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione di quello principale ivi esistente. Pag. 6636

DECRETI MINISTERIALI 30 ottobre 1923.
Restrizioni all'esercizio venatorio nelle provincie di Aquila, Bologna, Cosenza, Portomaurizio, Roma, Sassari e Siena. Pag. 6636

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Regia agenzia consolare in Ymuiden . . . . Pag. 6637

Ministero delle poste e dei telegrafi: Apertura di ricevitoria. Pag. 6637

Ministero delle finanze: Perdita di certificati . . Pag. 6638

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale: Proroga del termine della presentazione delle domande di ammissione al concorso per la cattedra di plastica nelle sezioni maschile e femminile della Regia scuola popolare operaia « Contessa Tornielli Bellini » di Novara . . . . Pag. 6640

Ministero degli affari esteri: Risultato concorsi volontari interpreti . . . . Pag. 6640

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1923, n. 2144.
Demolizione di piroscafi in legno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 30 marzo 1919, n. 502, e 1° febbraio 1923, n. 211;

Visto l'art. 175 del Codice per la marina mercantile;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I piroscafi in legno già ammessi o che abbiano titolo ad essere ammessi al beneficio della corresponsione del sesto di ammortamento previsto dall'art. 12 *E sub* art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502, possono essere demoliti in un cantiere nazionale anche prima del termine stabilito nell'art. 12 *F sub* art. 4 dello stesso decreto per la conservazione della prima classe del registro navale italiano purchè la demolizione sia iniziata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per le demolizioni effettuate a termini di questa disposizione non è ammesso il compenso stabilito dall'art. 13 del Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 144. — GRANATA.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1923, n. 2284.

Nomina a membro della Commissione centrale di avanzamento del Capo di stato maggiore centrale e chiarificazione della portata della valutazione della Commissione in casi determinati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità conferita al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626 e le successive modificazioni;

Viste le leggi 8 giugno 1913, n. 601 e 21 marzo 1915, n. 301 portanti modificazioni ed aggiunte alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12 sull'ordinamento dell'Esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 201 concernente la costituzione della Commissione centrale di avanzamento per l'Esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 201 è modificato come segue:

La Commissione che, a senso dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1913, n. 601, deve esprimere giudizio per l'avanzamento ai gradi di colonnello, di generale di brigata (generale medico, generale commissario), di generale di divisione (generale medico capo) e di generale di corpo d'armata, prende il nome di Commissione centrale di avanzamento ed è composta: dell'ispettore generale dell'Esercito, che la presiede, dei generali designati per il comando di un'armata e dei generali di Esercito e di armata che, pur non avendo una delle cariche predette, facciano parte del Consiglio dell'esercito.

Vi parteciperanno, con diritto a voto, il capo di Stato maggiore centrale — sempre quando rivesta il grado di generale di corpo d'armata — e il comandante del corpo d'armata dai quali dipendono gli ufficiali da esaminare e, inoltre, per quelli appartenenti all'arma dei carabinieri Reali, al ruolo tecnico di artiglieria, al corpo sanitario e al corpo di commissariato, vi parteciperà pure, con diritto a voto, rispettivamente il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, il direttore superiore delle costruzioni di artiglieria, il generale medico capo e il generale commissario.

Per le promozioni ai gradi di colonnello e di generale di brigata (generale medico e generale commissario) e per l'esame di proposte di promozione per merito eccezionale, di cui all'art. 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, entrano a far parte della Commissione, con diritto a voto, tutti i comandanti di corpo d'armata.

Potrà intervenire nella Commissione come membro consultivo, senza diritto a voto, qualunque altro generale che il presidente credesse di chiamarvi con sua scelta insindacabile.

La Commissione non s'intenderà costituita ove non siano presenti almeno due terzi dei suoi membri con diritto a voto ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli tranne che per le proposte di promozioni per merito eccezionale di cui all'art. 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, per le quali nulla è innovato nè per quanto riguarda il numero dei componenti la Commissione, agli effetti della validità di essa, nè per quanto riguarda la proporzione dei voti sfavorevoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 5. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2261.

Erezione in Ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare Raffaele Rubini, di Brindisi.

N. 2261. R. decreto 15 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare Raffaele Rubini, di Brindisi, ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1923.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2262.

Erezione in Ente morale della Cassa scolastica della scuola complementare pareggiata Trento e Trieste, di Nardò.

N. 2262. R. decreto 15 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della scuola complementare pareggiata Trento e Trieste, di Nardò, ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1923.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2263.

Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale A. Pelli Bartolomei, di Livorno.

N. 2263. R. decreto 15 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto magistrale A. Pelli Bartolomei, di Livorno, ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1923.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2264.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico Jacopo Barozzi, di Modena.

N. 2264. R. decreto 15 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico Jacopo Barozzi, di Modena, ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1923.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923.
Inscrizione dei due tratti della strada consortile Scafati-Poggiomarino-San Marzano sul Sarno nelle strade provinciali di Salerno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 9 giugno 1919 con la quale il Consiglio provinciale di Salerno stabilì d'inscrivere fra le provinciali i due tratti scorrenti in provincia di Salerno della strada consortile Scafati - Poggio Marino - San Marzano sul Sarno;

Ritenuto che proceduto si alla pubblicazione della suddetta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato 30 dicembre 1921 del direttore degli uffici amministrativi di Salerno;

Considerato che la suddetta strada consortile ha grande importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della Provincia, giacchè su di essa si esercita lo scambio dei prodotti della fertile zona dei comuni vesuviani con quelli dell'ubertosa valle del Sarno e degli importantissimi centri agricoli industriali di Pagani, Nocera, Cava e Salerno, nonchè della provincia di Avellino;

Che, in particolare, il tratto della menzionata consortile che va dal confine con la provincia di Napoli, presso Poggio Marino, a Scafati, mette capo alla importante stazione ferroviaria di Scafati e agevola le comunicazioni di Poggio Marino con Castellammare di Stabia, capoluogo di circondario della stessa provincia di Napoli cui Poggio Marino appartiene;

Che l'altro tratto, dal confine suindicato a San Marzano sul Sarno, mette quivi capo a due strade provinciali, l'una detta « di Quarto » che va per Pagani e Nocera, a Salerno e l'altra che va, per San Valentino e Sarno, verso Avellino; ed inoltre mette in più diretta comunicazione il nominato comune di San Marzano con Nola capoluogo di circondario della provincia di Caserta;

Che in entrambi i tratti si riscontrano quindi i requisiti richiesti dall'art. 13, lett. *b*) della legge organica sui lavori pubblici per la dichiarazione di provincialità;

Visti i voti 15 giugno 1922, n. 844 e 12 maggio 1923, n. 1160 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della citata legge organica sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, all. *f*);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono inscritti nell'elenco delle strade provinciali di Salerno i due tratti della strada consortile « Scafati, Poggiomarino, San Marzano sul Sarno » scorrenti nel territorio della predetta Provincia.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1923.
Autorizzazione della fabbricazione ed emissione di L. 500 milioni in biglietti di Stato da L. 25 per il fondo di scorta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE.

Veduta la legge 7 aprile 1881, n. 133;

Veduto il R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 965, che riserva allo Stato l'emissione dei biglietti da L. 25;

Veduto il regolamento sui biglietti di Stato e di banca approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 1933, che stabilisce i segni distintivi e caratteristici dei biglietti da L. 25, modificato con successivo R. decreto 10 settembre 1923, n. 1934, per quanto riguarda le firme del cassiere speciale e del delegato della Corte dei conti;

Considerato che occorre provvedere alla fabbricazione di biglietti di Stato da L. 25 per fornire il fondo di scorta onde proseguire la trasformazione dei biglietti da L. 5 e 10 in biglietti da L. 25, autorizzata col decreto Ministeriale 14 giugno 1923, n. 125414 (registrato alla Corte dei conti il 22 detto mese reg. n. 5, tesoro fog. n. 88) e cambiare quelli logori e danneggiati che si ritirano dalla circolazione.

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata la fabbricazione e l'emissione di un quantitativo di biglietti di Stato da L. 25 del tipo stabilito dai sopra citati decreti Reali 20 agosto 1923, n. 1933 e 10 settembre 1923, n. 1934, per un importo di L. 500,000,000 occorrenti a fornire il fondo di scorta.

Art. 2.

La fabbricazione del suddetto quantitativo di biglietti è affidata all'officina carte valori della Banca d'Italia sotto il controllo governativo stabilito dalle vigenti disposizioni sui biglietti di banca.

Art. 3.

I biglietti da emettersi in virtù del presente decreto saranno distinti in duecento serie numerate progressivamente dall'1 al 200 incluso, comprendente ciascuna centomila biglietti per un importo di L. 2,500,000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1923.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1923.

Istituzione a Carrara di un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione di quello principale ivi esistente.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, col quale si stabiliscono le norme per la istituzione e la concessione degli uffici secondari postali, telegrafici e telefonici;

Riconosciuta l'opportunità di istituire a Carrara un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale postale e telegrafico ivi esistente;

Proceduto alla liquidazione della retribuzione da assegnarsi all'ufficio secondario postale e telegrafico predetto ai sensi dell'articolo 54, n. 4, dell'ordinamento delle ricevitorie approvato col R. decreto del 13 febbraio 1921, n. 196;

Visto il R. decreto n. 2024 del 29 dicembre 1921 che determina la misura ed il modo di prestazione della cauzione dovuta dal personale delle ricevitorie;

Decreta:

1° E' istituito a Carrara, in provincia di Massa, un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale postale e telegrafico ivi esistente.

Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.

2° All'ufficio secondario postale e telegrafico di Carrara è assegnata la retribuzione annua in base al lavoro di lire 22,760 ed in base alla legge n. 1364 del 30 settembre 1920 quella complessiva di annue L. 42,240 ivi comprese L. 1800 per 10 supplenti a L. 90 mensili, oltre le maggiori assegnazioni concesse col R. decreto del 29 dicembre 1921, n. 2010 e cioè L. 1800 per aumento del 10 % e L. 3000 per i supplenti.

3° La persona alla quale verrà concessa la titolarità dell'ufficio secondario postale e telegrafico di Carrara dovrà prestare la cauzione di L. 45,400.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

DECRETI MINISTERIALI 30 ottobre 1923.

Restrizioni all'esercizio venatorio nelle provincie di Aquila, Bologna, Cosenza, Portomaurizio, Roma, Sassari e Siena.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Viste le proposte dell'amministrazione provinciale di Aquila, comunicate dal Prefetto con lettera n. 939 del 22 ottobre 1923;

Decreta:

Articolo unico.

Nella provincia di Aquila, e per il corrente esercizio venatorio, la caccia al cinghiale, al cervo ed al capriolo è consentita dal 1° novembre al 31 dicembre.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Aquila.

Roma, addì 30 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'articolo 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Visto il precedente decreto Ministeriale 23 agosto 1923, con cui furono ordinate limitazioni all'esercizio venatorio nella provincia di Bologna;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Bologna, in data 1° agosto 1923;

Decreta:

Articolo unico.

Nella provincia di Bologna, l'esercizio della caccia col fucile è soggetto, nel corrente anno venatorio, alle seguenti limitazioni:

a) la caccia con cani levrieri si chiude il 31 ottobre;

b) la caccia di cui all'articolo 19, comma 4° *b*) della citata legge n. 1420, si chiude il 20 marzo;

c) la caccia ai palmipedi e trampolieri, dopo il 31 dicembre, non potrà essere esercitata che sui laghi, sugli specchi e lungo i corsi d'acqua, sugli acquitrini e sulle ripe, non oltre, però, il 31 marzo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Bologna.

Roma, addì 30 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'articolo 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Cosenza in data 17 settembre 1923;

Decreta:

Articolo unico.

Nella provincia di Cosenza i termini stabiliti dalla citata legge n. 1420 per l'esercizio della caccia col fucile, sono soggetti, nel corrente anno venatorio, alle seguenti limitazioni:

a) la caccia al cinghiale si apre il 1° novembre;

b) la caccia al capriolo si apre, parimenti, il 1° novembre e si chiude il 31 dicembre 1923, anzichè il 31 gennaio 1924.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Cosenza.

Roma, addì 30 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'articolo 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Visto il precedente decreto Ministeriale 26 agosto 1923, concernente restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Porto Maurizio;

Vista la deliberazione 18 settembre 1923 di quella Deputazione provinciale;

Decreta:

Articolo unico.

Nella provincia di Porto Maurizio l'esercizio della caccia col fucile è soggetto nel corrente anno venatorio, alle seguenti restrizioni:

a) la caccia al cinghiale, al cervo ed al capriolo può esercitarsi dal 1° al 20 novembre;

b) la caccia alle quaglie di cui all'articolo 19, comma 5°, della citata legge n. 1420, può esercitarsi dal 15 aprile al 15 maggio 1924.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Porto Maurizio.

Roma, addì 30 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'articolo 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Vista la deliberazione della R. commissione straordinaria per la provincia di Roma, in data 31 luglio 1923;

Visto il precedente decreto Ministeriale 23 agosto 1923;

Decreta:

Articolo unico.

Nella provincia di Roma, e per il corrente anno venatorio, i termini per l'esercizio della caccia col fucile sono soggetti alle seguenti limitazioni:

a) la caccia alle quaglie di cui all'articolo 19, 5° comma, della citata legge n. 1420, è consentita dal 21 aprile al 15 maggio 1923;

b) fermo il termine di chiusura previsto dal 4° comma, lettera *b*) del predetto articolo 19, la caccia ai quadrupedi ivi indicati è consentita a partire dal 1° novembre 1923.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma.

Roma, addì 30 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'articolo 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Viste le proposte del Consiglio provinciale di Sassari, relative a restrizioni dell'esercizio venatorio, e comunicate dal Prefetto della detta Provincia con nota n. 11094 del 18 ottobre 1923;

Decreta:

Articolo unico.

Nella provincia di Sassari i termini stabiliti dalla citata legge n. 1420, per l'esercizio della caccia col fucile, sono soggetti, nel corrente anno venatorio, alle seguenti limitazioni:

a) la caccia al cinghiale si apre il 1° novembre;

b) la caccia al cervo ed al daino si apre, parimente, il 1° novembre e si chiude il 15 dicembre 1923;

c) la caccia alle lepri, pernici e quaglie si chiude il 5 novembre.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Sassari.

Roma, addì 30 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'articolo 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Viste le proposte dell'amministrazione provinciale di Siena, concernenti restrizioni all'esercizio venatorio e comunicate dal Prefetto della provincia medesima, con lettera numero 9367 dell'11 ottobre 1923;

Decreta:

Articolo unico.

Fermo il termine di chiusura fissato dall'articolo 19, comma 4 *a*) della citata legge n. 1420, la caccia al cinghiale, al cervo ed al capriolo è consentita, in provincia di Siena, nel corrente anno venatorio, a partire dal 1° novembre p. v.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Siena.

Roma, addì 30 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Regia agenzia consolare in Ymuiden.

Con decreto del 15 settembre 1923 è stata ripristinata la Regia agenzia consolare a Ymuiden alla dipendenza del Regio consolato in Amsterdam.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 25 corrente in Andreis, provincia di Udine, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 30 ottobre 1923.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	5874 Polizza combattenti	Lasorsa Luigi fu Nicola, domiciliato a Giovinazzo (Bari) . . L.	20 —
»	4637 Polizza combattenti	Barboni Michele fu Giuseppe, domiciliato a Castiglione Fiorentino (Arezzo) . . . . »	20 —
»	48906	Mirabella Gaspare fu Mariano, domiciliato a Trapani, vincolata »	3230 —
»	105434	Cernigliaro Giuseppa fu Alberto, moglie di Mirabella Gaspare fu Mariano, domiciliata a Trapani, vincolata . . . . »	165 —
3.50 %	30882	Congregazione di carità di Raveo (Udine) . . . . . »	14 —
4.50 %	1252	Intestata come la precedente . . . . »	276 —
»	89006	Intestata come la precedente . . . . »	3 —
Consolidato 5 %	4871 Polizza combattenti	La Ferla Michele di Giuseppe, domiciliato in Augusta (Siracusa)	20 —
5 % vecchio	1269407 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Pizzati Elena fu Gabriele, minore, emancipata, sotto la curatela del marito Lentini Mario, domiciliata a Palermo . . . . » per l'usufrutto: Gianferrara Cecilia fu Giuseppe, ved. di Parrino Francesco, domiciliata a Palermo . . . . . . »	10 —
»	1271386 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . »	175 —
»	1289427 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . »	10 —
»	1289428 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Pizzati Tommasa fu Gabriele, moglie di Fazio Luigi, domiciliata a Palermo . . . . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . »	10 —
»	1269408 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Parrino Cecilia fu Nicolò, ved. di Pizzati Gabriele, Pizzati Salvatore, Tommasa, nubile, Marcantonio, Marianna, moglie di Ainato Bartolomeo ed Emilia, moglie di Di Vita Antonino, figli del fu Gabriele, tutti quali eredi indivisi di Parrino Francesco, domiciliati in Palermo . . » per l'usufrutto: Intestato come all'usufrutto precedente . . »	10 —
Consolidato 5 %	160119	Malvicino Maria fu Tomaso, minore, sotto la patria potestà della madre Straneo Francesca fu Pietro, ved. Malvicino, domiciliata a Castelnuovo Bormida (Alessandria) . . . »	55 —
»	289442	Gualtieri Caterina di Pasquale, ved. Rotundo, domiciliata in Savelli (Catanzaro) . . . . »	1000 —
»	17588	Franco Giovanni di Mastino, domiciliato a Roccabruna (Cuneo) »	20 —
5 % vecchio	1366497	Dubois Giuseppina di Luigi, minore, sotto la patria potestà di detto suo padre, domiciliata in Roma . . . . . »	25 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	18988 Polizza combattenti	De Biasi Placido fu Giuseppe, domiciliato a Messina . . . »	20 —
3.50 %	758929	Todaro Giuseppe fu Leonardo, domiciliato a Ripabottoni (Campobasso) . . . . »	210 —
»	504155	Bando Ercole fu Ercole, domiciliato a Palermo, vincolata . . »	7 —
»	326434	Cirillo Giovannina di Antonio già ved. di Garofalo Giuseppe ed ora moglie in seconde nozze di Daniele Matrone, domiciliata in Boscoreale (Napoli), vincolata . . . . . »	70 —
Consolidato 5 %	100941	Mariani Francesco fu Celestino, minore, sotto la patria potestà della madre Bassi Maria fu Agostino, ved. di Mariani Celestino, domiciliato a Filighera (Pavia) . . . . »	330 —
3 %	45114	Comune di Carenno (Bergamo) . . . . »	3 —
Consolidato 5 %	188138	Fiaschi Giuseppe fu Dario, domiciliato a New York . . . »	50 —
3.50 %	152858	Comune di Vallata (Avellino) . . . . »	17 50
»	17528	Ospedale civile di Carovigno (Lecce) amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	7 —
»	18316	Legato Pio Azzariti in Caroviglio (Lecce) amministrato come la precedente . . . . »	17 50
»	19011	Legato Pio Azzariti in Carovigno (Lecce) . . . . . . »	35 —
4.50 %	23431	Legato Pio Lanzillotti per i poveri del comune di Carovigno (Lecce) . . . . »	9 —
»	24577	Ospedale civile di Carovigno (Lecce) amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	21 —
3.50 %	17557	Chiesa di Nostra Signora di Loreto eretta in Cassinelle (Alessandria) . . . . »	17 50
»	91646	Intestata come la precedente . . . . »	14 —
»	133557	Chiesa di Nostra Signora di Loreto e San Defendente in Cassinelle (Alessandria) . . . . »	140 —
»	113599	Vicino Elvira di Ignazio, minore, sotto l'amministrazione di detto suo genitore, domiciliata in Alessandria . . . . »	24 50
»	113597	Vicino Domenica di Ignazio, nubile, (suora di carità), domiciliata in Grugliasco (Torino) . . . . »	24 50
»	103678	Comune di Mortegliano (Udine) . . . . »	87 50
»	34449	Sbarberi Francesco fu Giuseppe, domiciliato a Bagolino (Salò) vincolata . . . . »	7 —
»	39404	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	35 —
Consolidato 5 %	39548	Oliveti Domenico fu Emanuele, domiciliato a Statale, frazione del comune di Maissana (Genova) . . . . »	165 —
3.50 %	520017	Pfisler Nella fu Carlo, nubile, domiciliata in Livorno . . . »	206 50
»	783744	Chayes Nelly di Vittorio, moglie di Orlando Mario, domiciliata a Livorno, vincolata . . . . »	5533 50
Prestito naz. 5 %	33260	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	10 —
3.50 %	726003	Chayes Maria Luisa di Vittorio, moglie di Misrachi Elia Giorgio di Lazzaro, domiciliata a Livorno, vincolata . . . . »	2142 —
»	726004	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	3500 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	111665	Opera parrocchiale di Martorano, comune di San Lazzaro Parmense (Parma) . . . . »	17 50
»	240242	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	422551	Congregazione di carità di Massanzago (Padova) pel legato Pavano Zanetti . . . . »	7 —
»	303881	De Vecchi Ambrogio fu Giovanni Angelo, domiciliato in Quargnento (Alessandria), vincolata . . . . . . »	7 —
Consolidato 5 %	2233 Polizza combattenti	Bosio Giuseppe di Guido, domiciliato a Mantova . . . . »	20 —
»	3910 Polizza combattenti	Baroni Pietro di Battista, domiciliato a Firenze . . . . »	20 —
»	114354	Opera parrocchiale di Mozzano, frazione del comune di Neviano degli Arduini (Parma) . . . . »	5 —
3.50 %	475961 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Valtorta Luigi, Giuseppe, Alessandrina e Maria di Vincenzo, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dallo stesso Valtorta Vincenzo fu Luigi, domiciliato a Milano . . . . » per l'usufrutto: Ponzoni Amalia fu Vincenzo, ved. di Valtorta Luigi, domiciliata a Milano . . . . »	528 50
Consolidato 5 % vecchio	1184923 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Tarsia Giulia e Vincenzo di Filippo, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Napoli . . » per l'usufrutto: de Gennaro Carmela fu Raffaele . . . . »	70 —

Roma, 31 ottobre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 1923, che bandisce i concorsi per le cattedre di disegno di ornato, geometrico, proiezioni e di plastica per le sezioni maschile e femminile della Regia scuola popolare operaia « Contessa Tornielli Bellini » di Novara.

Visto il regolamento generale dell'insegnamento industriale approvato con R. decreto del 18 giugno 1922, n. 1185;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Il termine della presentazione delle domande di ammissione al concorso per la cattedra di plastica nelle sezioni maschile e femminile della Regia scuola popolare operaia « Contessa Tornielli Bellini » di Novara, è prorogato di due mesi e cioè fino al 7 dicembre 1923.

Art. 2.

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso di cui all'art. 1 è il seguente:

« Diploma di abilitazione all'insegnamento artistico-industriale o il diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie o altri titoli di esercizio professionale che dalla Giunta del Consiglio superiore siano ritenuti equipollenti al titolo richiesto ».

Roma, addì 1° ottobre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorsi volontari interpreti.

Risultato definitivo degli esami di concorso per posti di volontario interprete per le lingue araba, giapponese e cinese banditi dal Ministero degli affari esteri, il primo coi decreti 2 maggio, 28 luglio e 11 agosto 1923, il secondo col decreto 2 maggio 1923 ed il terzo con decreto del 15 maggio 1923.

Candidati riusciti vincitori del concorso per la lingua araba:

Dayik David, con punti 264; 2° Tonci Ilio Dino, 261; 3° Omar Umberto, 260; 4° Di Miceli Vitale Guido, 259.

Candidato riuscito vincitore del concorso per la lingua giapponese:

Colucci Attilio, con punti 243.

Candidato riuscito vincitore del concorso per la lingua cinese:

Milandri Giuseppe, con punti 211.

Roma, 2 novembre 1923.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stamperia dello Stato.